Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 297 del 22 dicembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 dicembre 2011** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 272

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di trattamento straordinario di integrazione salariale per talune società.

SOMMARIO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «VDC Technologies S.p.a.». (Decreto n. 62750).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.08.2011, relativo alla società VDC TECHNOLOGIES SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTO l'assenso della Regione Lazio, presente in sede di accordo governativo del 08.08.2011, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società VDC TECHNOLOGIES SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda VDC TECHNOLOGIES SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
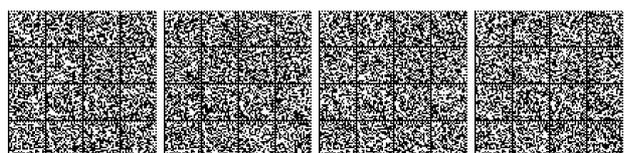
D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 16.08.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.08.2011, in favore di un numero massimo di 1.199 lavoratori della società VDC TECHNOLOGIES SPA, dipendenti presso la sede di Anagni (FR).

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 7.688.275,76 (settemilioniseicentoottantaottomiladuecentosettantacinque/76).
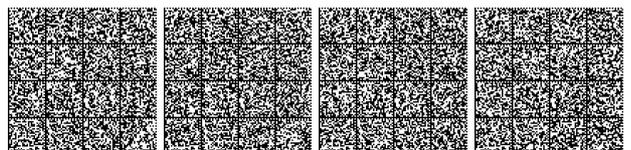
Matricola INPS: 3301265202

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 7.688.275,76 (settemilioniseicentoottantaottomiladuecentosettantacinque/76), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16098

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Comdata Tech S.p.a.». (Decreto n. 62751).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO il decreto n. 60987 del 28.07.2011 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 02.02.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 01.03.2011, in favore di un numero massimo di 44 lavoratori della società COMDATA TECH SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Padova (PD) – 27 lavoratori;
- Milano (MI) – 8 lavoratori,
- Roma (RM) – 8 lavoratori;
- Pozzuoli (NA) – 1 lavoratore;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 04.07.2011, relativo alla società COMDATA TECH SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Campania (14.07.2011), Lazio (01.08.2011), Lombardia (25.07.2011) e Veneto (11.07.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società COMDATA TECH SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda COMDATA TECH SPA, in favore di un numero massimo di 44 lavoratori;
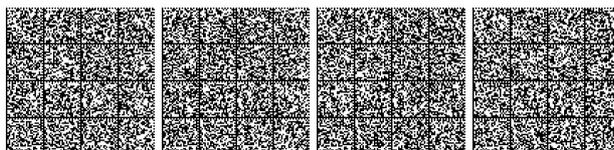
RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 01.10.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.07.2011, in favore di un numero massimo di 44 lavoratori della società COMDATA TECH SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Padova (PD) – 27 lavoratori;
- Milano (MI) – 8 lavoratori,
- Roma (RM) – 8 lavoratori;
- Pozzuoli (NA) – 1 lavoratore.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 189.059,20 (centoottantanovemilacinquantanove/20).

Matricola INPS: 4969643991

Pagamento diretto: SI
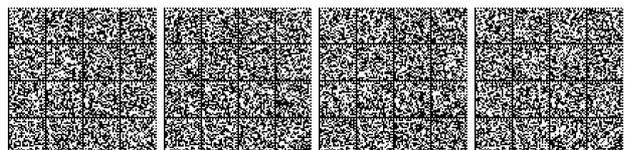
ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 189.059,20 (centoottantanovemilacinquantanove/20), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16099

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Società Italiana Cupro S.p.a.». (Decreto n. 62752).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 14.06.2011, relativo alla società SOCIETA' ITALIANA CUPRO SPA in fallimento, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Piemonte (16.06.2011) e Lombardia (25.07.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SOCIETA' ITALIANA CUPRO SPA in fallimento, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SOCIETA' ITALIANA CUPRO SPA in fallimento;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 14.06.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14.06.2011, in favore di un numero massimo di 133 lavoratori della società SOCIETA' ITALIANA CUPRO SPA in fallimento, dipendenti presso le sedi di:

- Paderno Dugnano (MI) – 17 lavoratori;
- Pieve Vergonte (VB) – 116 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.235.875,90 (unmilioneduecentotrentacinquemilaottocentosettantacinque/90).
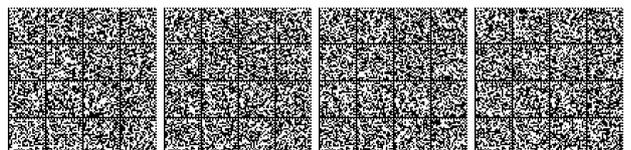
Matricola INPS: 4972823225 / 5208089846

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.235.875,90 (unmilioneduecentotrentacinquemilaottocentosettantacinque/90), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16100

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «In & Out S.p.a.». (Decreto n. 62753).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 05.07.2011, relativo alla società IN & OUT SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Lazio (presente in sede di accordo governativo del 05.07.2011) e Puglia (05.07.2011) che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società IN & OUT SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda IN & OUT SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 05.07.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.07.2011, in favore di un numero massimo di 2.785 lavoratori (sospesi a rotazione e corrispondenti a n. 900 unità lavorative) della società IN & OUT SPA, così suddivisi:

- Fiumicino (RM) – 461 lavoratori in organico (corrispondenti a n. 90 unità lavorative) sospesi con le seguenti modalità:
  - per il periodo dal 05.07.2011 al 04.10.2011:
    - 29 lavoratori sospesi a zero ore senza rotazione;
    - 61 lavoratori sospesi a rotazione, su 432 lavoratori in organico, con riduzione dell'orario di lavoro del 16 %;
  - per il periodo dal 05.10.2011 al 31.12.2011 - 90 lavoratori sospesi a rotazione, su 461 lavoratori in organico, con riduzione dell'orario di lavoro del 22 %;
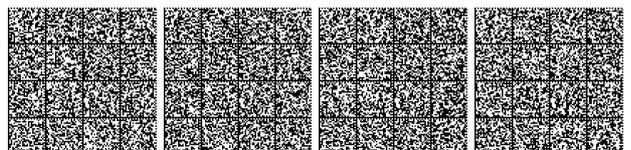
- Roma (RM) – per il periodo dal 05.07.2011 al 31.12.2011, 350 unità lavorative in esubero sospese a rotazione, su 560 lavoratori in organico, con riduzione dell'orario di lavoro del 66,5 %;
- Taranto (TA) – 1.764 lavoratori in organico (corrispondenti a n. 460 unità lavorative) sospesi con le seguenti modalità:
  - per il periodo dal 05.07.2011 al 04.10.2011:
    - 229 lavoratori sospesi a zero ore senza rotazione;
    - 231 lavoratori sospesi a rotazione, su 1.535 lavoratori in organico, con riduzione dell'orario di lavoro del 17 %;
  - per il periodo dal 05.10.2011 al 31.12.2011 - 460 lavoratori sospesi a rotazione, su 1.764 lavoratori in organico, con riduzione dell'orario di lavoro del 29 %.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.881.522,73 (tremilioniottocentoottantaunomilacinquecentoventidue/73).

Matricola INPS: 7046399631 / 7052526337 / 7046399631 / 7804576685

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 3.881.522,73 (tremilioniottocentoottantaunomilacinquecentoventidue/73), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16101

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «BTL S.r.l.». (Decreto n. 62754).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 14.07.2011, relativo alla società BTL SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTO l'assenso della Regione Sicilia (14.07.2011) che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società BTL SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda BTL SRL;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 11.03.2011 al 31.07.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14.07.2011, in favore di un numero massimo di 117 lavoratori della società BTL SRL, dipendenti presso la sede di Termini Imerese (PA).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 777.481,38 (settecentosettantasettemilaquattrocentoottantauno/38).
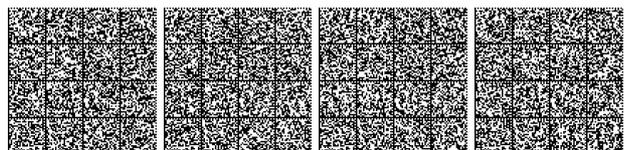
Matricola INPS: 5526323437

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 777.481,38 (settecentosettantasettemilaquattrocentoottantauno/38), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16102

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Coges Finanziaria S.p.a.». (Decreto n. 62755).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO il decreto interministeriale n. 60973, del 28.07.2011, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 01.12.2010 al 31.03.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.02.2011, in favore di un numero massimo di 46 unità lavorative, della società COGES FINANZIARIA SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Rimini (RN) – 25 lavoratori;
- Roma (RM) – 9 lavoratori;
- Milano (MI) – 4 lavoratori;
- Bologna (BO) – 1 lavoratore;
- Ancona (AN) – 2 lavoratori;
- Firenze (FI) – 4 lavoratori;
- Frosinone (FR) – 1 lavoratore;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 12.05.2011, relativo alla società COGES FINANZIARIA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa
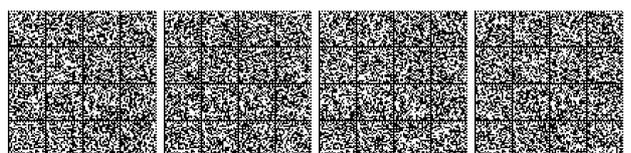
sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Emilia Romagna (18.05.2011), Lombardia (12.07.2011), Toscana (27.05.2011), Lazio (24.05.2011) e Marche (24.05.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società COGES FINANZIARIA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda COGES FINANZIARIA SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.04.2011 al 30.09.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 12.05.2011, in favore

di un numero massimo di 42 lavoratori della società COGES FINANZIARIA SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Rimini (RN) – 25 lavoratori;
- Roma (RM) – 6 lavoratori;
- Milano (MI) – 4 lavoratori;
- Bologna (BO) – 2 lavoratori;
- Ancona (AN) – 1 lavoratore;
- Firenze (FI) – 3 lavoratori;
- Frosinone (FR) – 1 lavoratore.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 342.142,08 (trecentoquarantaduemilacentoquarantadue/08).
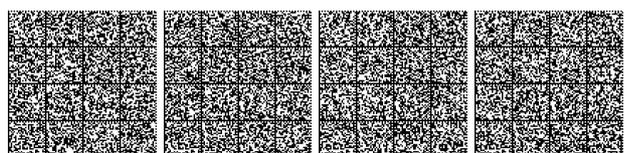
Matricola INPS: 3204004773

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 342.142,08 (trecentoquarantaduemilacentoquarantadue/08), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16103

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Futurgem S.r.l.». (Decreto n. 62756).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO il decreto n. 60375 del 22.06.2011 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 01.07.2010 al 31.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 06.07.2010, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative, della società FUTURGEM SRL, dipendenti presso le sedi di:

- Rimini (RN) – 10 lavoratori;
- Arezzo (AR) – 3 lavoratori;
- Valenza (AL) – 1 lavoratore;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27.06.2011, relativo alla società FUTURGEM SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Emilia Romagna (15.07.2011), Piemonte (25.07.2011) e Toscana (15.07.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FUTURGEM SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FUTURGEM SRL;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 27.06.2011, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative, della società FUTURGEM SRL, dipendenti presso le sedi di:

- Rimini (RN) – 10 lavoratori;
- Arezzo (AR) – 3 lavoratori;
- Valenza (AL) – 1 lavoratore.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 30%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 35.085,46 (trentacinquemilaottantacinque/46).

Matricola INPS: 3205037000

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 35.085,46 (trentacinquemilaottantacinque/46), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16104

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Teleclient System Integration S.p.a.». (Decreto n. 62757).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21.03.2011, relativo alla società TELECLIENT SYSTEM INTEGRATION SPA in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Lazio (08.04.2011), Lombardia (19.04.2011) e Piemonte (31.03.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società TELECLIENT SYSTEM INTEGRATION SPA in liquidazione, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda TELECLIENT SYSTEM INTEGRATION SPA in liquidazione;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
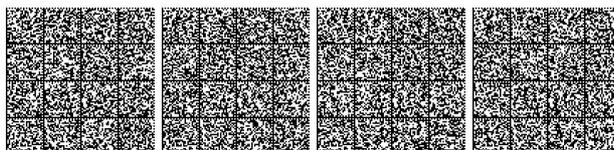
D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.03.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.03.2011, in favore di un numero massimo di 14 lavoratori della società TELECLIENT SYSTEM INTEGRATION SPA in liquidazione, dipendenti presso le sedi di:

- Milano (MI) – 5 lavoratori;
- Torino (TO) – 4 lavoratori;
- Roma (RM) – 5 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 84.505,12 (ottantaquattromilacinquecentocinque/12).

Matricola INPS: 4963682383/02

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 84.505,12 (ottantaquattromilacinquecentocinque/12), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16105

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Seteco International S.p.a.». (Decreto n. 62758).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO n. 57140 del 10.02.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.09.2010 e 30.09.2010, in favore di un numero massimo di 387 lavoratori dipendenti dalla SETECO INTERNATIONAL SPA già Omnia Network Spa, così suddivisi:

- n. 230 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma (RM), per il periodo dall'01.09.2010 al 31.12.2010;
- n. 157 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Bitritto (BA), per il periodo dal 27.09.2010 al 31.12.2010;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 04.02.2011, relativo alla società SETECO INTERNATIONAL SPA già Omnia Network Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Lazio (25.02.2011 e 16.03.2011), Lombardia (28.07.2011 e 17.02.2011) e Puglia (03.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SETECO INTERNATIONAL SPA già Omnia Network Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SETECO INTERNATIONAL SPA già Omnia Network Spa, in favore di un numero massimo di 352 lavoratori;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.02.2011, in favore di un numero massimo di 352 lavoratori della società SETECO INTERNATIONAL SPA già Omnia Network Spa, così suddivisi:

- n. 182 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma (RM);
- n. 151 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Bitritto (BA);
- n. 19 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Milano (MI).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.187.050,24 (tremilionicentoottantasettemilacinquanta/24).

Matricola INPS: 4971940105

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 3.187.050,24 (tremilionicentoottantasettemilacinquanta/24), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16106

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Panalex S.r.l.». (Decreto n. 62759).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la Regione Veneto (16.04.2009) e la provincia autonoma di Bolzano (29.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO il decreto n. 51877, del 05.05.2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.12.2009, in favore di un numero massimo di 18 unità lavorative della società PANALEX SRL, per il periodo dal 23.11.2009 al 22.11.2010;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.12.2010, relativo alla società PANALEX SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali la Regione Veneto (21.12.2010) e la provincia autonoma di Bolzano (04.07.2011) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società PANALEX SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda PANALEX SRL;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 23.11.2010 al 22.11.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.12.2010, in favore di un numero massimo di 18 unità lavorative, della società PANALEX SRL, dipendenti presso le sedi di:

- Valdaora (BZ) – 15 lavoratori;
- Albarè di Costermano (VR) – 3 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà attuata fino ad un massimo del 50%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 23.11.2010 al 22.11.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione

figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 159.017,40 (centocinquantanovemiladiciassette/40).

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 159.017,40 (centocinquantanovemiladiciassette/40), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16107

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Gruppo Prometeo». (Decreto n. 62760).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria (22.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.02.2011, relativo alla società GRUPPO PROMETEO SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 42 unità lavorative;

VISTA la nota con la quale la Regione Calabria (05.09.2011) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società GRUPPO PROMETEO SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTO il decreto interministeriale, attualmente alla controfirma del Ministro dell'economia, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 19.04.2010 al 18.04.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
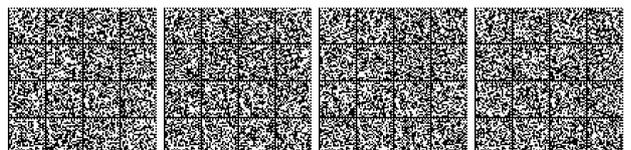
definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.02.2011, in favore di un numero massimo di 40 unità lavorative, della società GRUPPO PROMETEO SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Milano (MI) – 12 lavoratori;
- Caserta (CE) – 1 lavoratore;
- Busto Arsizio (VA) – 1 lavoratore;
- Ferrara (FE) – 1 lavoratore;
- Lecce (LE) – 2 lavoratori;
- Padova (PD) – 1 lavoratore;
- Roma (RM) – 1 lavoratore;
- Ancona (AN) – 1 lavoratore;
- Messina (ME)– 2 lavoratori;
- Mestre (VE) – 3 lavoratori;
- Pavia (PV) – 2 lavoratori;
- Rimini (RN)– 1 lavoratore;
- Varese (VA) – 2 lavoratori;
- Bologna (BO) – 2 lavoratori;
- Firenze (FI) – 4 lavoratori;
- Palermo (PA) – 4 lavoratori;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda GRUPPO PROMETEO SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 19.04.2010 al 18.04.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.02.2011, in favore di un numero massimo di 2 unità lavorative, della società GRUPPO PROMETEO SPA, dipendenti presso la sede di Cosenza (CS).

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 35.146,80 (trentacinquemilacentoquarantasei/80).

Matricola INPS:4964757240

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 35.146,80 (trentacinquemilacentoquarantasei/80), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16108

DECRETO 25 novembre 2011.

Concessione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 203/2008, per i lavoratori della società «Aviation Service S.p.a.». (Decreto n. 62995).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
GIÀ DIREZIONE GENERALE AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

VISTO l'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTO l'articolo 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'accordo governativo del 19.04.2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società **AVIATION SERVICE SPA**, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori impiegati presso lo scalo di Napoli- Capodichino che verranno poste in CIGS per il periodo dal 01.05.2011 al 30.04.2013;

VISTO il decreto n. 59836 del 06.06.2011 con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori dello scalo di Napoli- Capodichino per il periodo dal 01.05.2011 al 31.10.2011;

VISTA l'istanza con la quale la società **AVIATION SERVICE SPA,** ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori dello scalo di Napoli- Capodichino per il periodo dal 01.11.2011 al 30.04.2012 ;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 15 lavoratori della società **AVIATION SERVICE SPA** dello scalo di Napoli- Capodichino, per il periodo dal 01.11.2011 al 30.04.2012 (II semestre);

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 15 lavoratori dello scalo di Napoli- Capodichino della società **AVIATION SERVICE SPA**, per il periodo dal 01.11.2011 al 30.04.2012

Unità: Napoli – Capodichino (NA)
Matricola INPS: 7037303865

Pagamento diretto da parte dell'INPS : NO
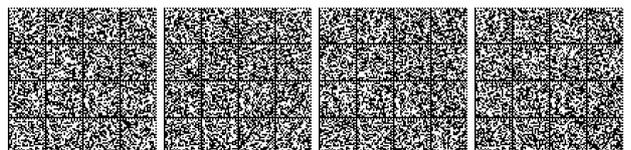
ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 4

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A16109
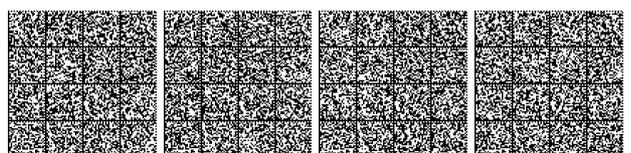
DECRETO 25 novembre 2011.

Concessione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 203/2008, per i lavoratori della società «SO.GE.A.OR. S.p.a.». (Decreto n. 62996).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
GIÀ DIREZIONE GENERALE AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

VISTO l'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTO l'articolo 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'accordo governativo del 12.10.2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società **SO.GE.A.OR. SPA**, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 12 mesi, in favore di un numero massimo di 19 lavoratori impiegati presso l' Aeroporto di Oristano che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012;

VISTA l'istanza con la quale la società **SO.GE.A.OR. SPA** ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 19 lavoratori impiegati presso l' Aeroporto di Oristano che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 19 lavoratori impiegati presso l' Aeroporto di Oristano che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 19 lavoratori impiegati presso l' Aeroporto di Oristano che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011 della società **SO.GE.A.OR. SPA**,

Unità: Oristano -loc. Fenosu (OR)

Matricola INPS: 9501820179

Pagamento diretto da parte dell'INPS : SI

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 4

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 12 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A16110

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-264) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
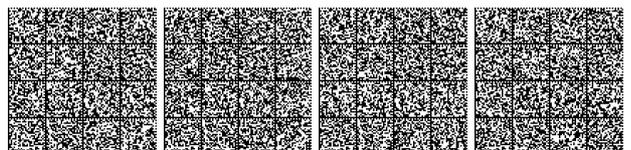
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.